



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 253 del 12/03/2025

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ SINTESI SANITÀ SPA PER ATTIVITÀ CORRELATA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D. LGS N. 81/2008

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Premesso che, per adempiere alle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 81/2008, alla Legge n. 125/2001 e al DPR n. 309/1990, Ditte ed Enti pubblici e privati possono chiedere l'attivazione di un rapporto convenzionale con la nostra ASL per l'erogazione di prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio correlati all'attività del medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

rilevato che le procedure gestionali delle richieste per l'effettuazione delle visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, correlati alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sono state definite con delibera n. 74 del 12/02/2009 avente ad oggetto "Approvazione nuove norme di disciplina per attività richiesta all'ASL VCO da Ditte ed Enti pubblici e privati, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008", come modificata con delibera n. 268 del 05/07/2016;

considerato che, a seguito della sottoscrizione in data 23/01/2024 del CCNL dell'Area Sanità, con delibera n. 172 del 28/02/2024 si è provveduto ad aggiornare lo schema (All. B) di convenzione quadro di cui alla deliberazione n. 268 del 05/07/2016 sopra richiamata, per provvedere all'adeguamento delle tariffe a suo tempo stabilite, anche in applicazione della deliberazione n. 68 del 02/03/2016, con cui è stato approvato il tariffario delle prestazioni a pagamento e della deliberazione n. 272 del 08/04/2019 di presa d'atto delle modifiche e integrazioni del Regolamento aziendale per l'attività libero professionale del personale dipendente;

considerato che, alla luce del vigente regolamento per l'attività libero professionale approvato con deliberazione n. 272 del 08/02/2019:

- tra le varie forme di attività intramoenia, rientra anche l'attività a pagamento richiesta da terzi all'Azienda (utenti singoli, associati, aziende o enti) svolta al di fuori dell'orario di servizio, sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, come previsto all'art. 2;
- a norma dell'art. 9 del summenzionato regolamento, tale attività deve essere disciplinata con accordo contrattuale (contratto, convenzione, accordo di collaborazione) tra l'Azienda e i terzi, precisando che rientra in quest'ultimo articolo anche l'attività di specialista in medicina del lavoro o medico competente, nell'ambito delle attività previste dal D. Lgs. 81/2008;
- per i servizi di Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica e Radiodiagnostica, dato che per motivi tecnici non è possibile utilizzare percorsi analitici diversi, gli esami in L.P. potranno essere svolti in orario di lavoro, con addebito delle ore dedicate, come da art. 6 del regolamento;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dato atto che:

- con note acquisite al Prot. in arrivo ASL VCO n. 12405 e 12501 del 20/02/2025, la società Sintesi Sanità Spa, società che opera nel campo dei Servizi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, con sede operativa in Corso Buenos Aires, 77 – Milano, P.I. 14530191007, ha chiesto a questa Azienda il rinnovo per l'anno 2025 dell'accordo convenzionale per le attività correlate alla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. n. 81/2008);
- le prestazioni oggetto dell'accordo sono gli esami di laboratorio analisi, mentre l'eventuale richiesta di visite specialistiche ed esami strumentali potrà essere garantita solo in regime di solvenza, rispettando i tempi di prenotazione, e con emissione di fattura privato pagante;

preso atto:

- della comunicazione e.mail del Direttore della SOC Laboratorio Analisi dell'ASL VCO che ha espresso parere favorevole all'effettuazione delle prestazioni sanitarie in oggetto a favore della società Sintesi Sanità Spa;
- dell'impegno dell'equipe Soc Laboratorio Analisi ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste di attesa;

dato atto che la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convezione;

PROPONE

di rinnovare per l'anno 2025 la convenzione con la Società Sintesi Sanità Spa, che opera nel campo dei Servizi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, con sede operativa in Corso Buenos Aires, 77 – Milano, per l'attività correlata alla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

di dare atto che le prestazioni oggetto dell'accordo sono gli esami di laboratorio analisi, mentre l'eventuale richiesta di visite specialistiche ed esami strumentali potrà essere garantita solo in regime di solvenza, rispettando i tempi di prenotazione, e con emissione di fattura privato pagante, come previsto nell'accordo contrattuale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

1) di stipulare per l'anno 2025, per le motivazioni esposte in premessa ed ivi tutte richiamate, la convenzione con la Società Sintesi Sanità Spa, che opera nel campo dei Servizi della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, con sede operativa in Corso Buenos Aires, 77 – Milano, per l'attività correlata alla sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

2) di dare atto che le prestazioni oggetto dell'accordo sono gli esami di laboratorio analisi, mentre l'eventuale richiesta di visite specialistiche ed esami strumentali potrà essere garantita solo in regime di solvenza, rispettando i tempi di prenotazione, e con emissione di fattura privato pagante, come previsto nell'accordo contrattuale allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

3) di dare atto altresì che le tariffe delle prestazioni sono contenute nel vigente tariffario privati paganti e che le stesse potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso, l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata;

4) di dare atto infine che dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Azienda, mentre le entrate conseguenti, stimate in € 4.000,00//, saranno imputate come specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Entrate	Conto economico	Bilancio Esercizio
Attività specialistica correlata alla sorveglianza sanitaria	€ 4.000,00	4.50.02.77	Anno 2025

5) di precisare che, ad avvenuto incasso delle fatture e limitatamente all'attività espletata in regime libero professionale, le somme introitate saranno liquidate al personale coinvolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, secondo la ripartizione definita dai dirigenti dell'equipe, garantendo la copertura dei costi aziendali individuati per singola prestazione specialistica contenuta nel catalogo regionale ed applicando quanto disposto dell'art. 9 del vigente Regolamento libero professionale, previa trattenuta della quota pari al 5% della tariffa, dell'IRAP, degli oneri riflessi, del fondo di perequazione e del decreto Balduzzi;

6) di precisare che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

7) di affidare alla Direzione Sanitaria del PP.OO. Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

8) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

9) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E SINTESI SANITÀ SRL PER	
	L'ATTIVITÀ CORRELATA ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.	
	LGS N. 81 DEL 09/04/2008	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC Affari	
	Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato	
	con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n.	
	65 del 28/01/2020.	
	E	
	la Società Sintesi Sanità Srl – società che opera nel campo dei Servizi di Salute e Sicurezza	
	nei luoghi di lavoro, con sede operativa in Corso Buenos Aires, 77 – 20124 Milano, Partita	
	IVA/C.F 14530191007, legalmente rappresentata da Dr. Gemmiti Gian Andrea, domiciliato/a	
	ai fini della presente convenzione, presso la sede legale della società, denominato per il	
	presente atto “Committente”	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	
	Oggetto del presente accordo sono gli esami di laboratorio analisi richieste all'ASL VCO dal	
	Medico Competente del COMMITTENTE al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al	
	D.lgs. 81/2008 ai sensi di quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria. La eventuale	
	richiesta di visite specialistiche ed esami strumentali potrà essere garantita solo in regime di	
	SOLVENZA (con emissione di fattura privato pagante), rispettando i tempi di prenotazione.	
	L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL	
	VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno	
	1	

(specialisti ambulatoriali).

Art. 2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti di svolgere l'attività di cui al precedente articolo sia contestualmente all'espletamento dell'attività istituzionale in orario di lavoro (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l'ASL), sia in regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest'ultimo caso, delle disposizioni di cui al D.Lgs. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché della L. 120/07 concernente l'attività libero professionale, del C.C.N.L. della dirigenza medica e veterinaria e del regolamento libero professionale aziendale per i dipendenti e convenzionati interni nel tempo vigenti. Il personale di supporto del comparto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro e con debito orario correlato.

Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività, la mancata presentazione del dipendente all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione; in caso contrario, senza adeguata giustificazione, la prestazione verrà comunque addebitata al committente.

Art. 4) TARIFFE

Per tutto quanto sopra esposto, il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, le tariffe di cui alla deliberazione n. 68 del 2 marzo 2016 avente per oggetto il tariffario per le prestazioni a pagamento. Le suddette tariffe potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.

	Art. 5) FATTURAZIONE	
	Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO emetterà le relative fatture per	
	l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate).	
	La liquidazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data della fattura; il mancato	
	rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di	
	legge. Al ricevimento delle somme l'ASL VCO, laddove l'attività sia espletata in regime	
	libero professionale da personale in equipe, provvederà a trattenere, al netto degli eventuali	
	costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa	
	oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi e distribuirà i proventi al	
	personale coinvolto dell'equipe (art. 9 regolamento libera professione).	
	Art. 6) PRIVACY	
	Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
	2-quaterdecies del D. Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi	
	nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e	
	alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti	
	dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono	
	raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed	
	alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione	
	3	

	previsti dalla normativa vigente. Il Committente e l'ASL VCO rendono noto che i dati	
	personali saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività	
	previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28	
	ed alle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati,	
	limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione.	
	Art. 7) DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO	
	Il presente accordo ha validità dal <u>01/01/2025</u> al <u>31/12/2025</u> con possibilità di recesso da	
	parte di ciascuno degli interessati, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con	
	preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo formale	
	accordo tra le parti contraenti. Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano	
	che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo.	
	ART. 8) CONTROVERSIE	
	Per ogni controversia inerente o derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di	
	Verbania.	
	Art. 9) SOTTOSCRIZIONE - REGISTRAZIONE	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla Società Sintesi Sanità srl Letto,	
	confermato e sottoscritto .	
	Omegna_____	
	PER ASL VCO IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E	
	ISTITUZIONALI (Dott.ssa Vittoria M. PRIOLO)	
	Milano_____	
	PER LA SOCIETA' SINTESI SANITA' SRL	
	(Dott. Gian Andrea GEMMITI)	
	4	